

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.12.2019.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 2 settembre 2019, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 6 settembre 2019, n. 399

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Marco Remaschi

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 27 novembre 2019

**Approvata** in data 4 dicembre 2019

**Divenuta** legge regionale 55/2019 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#)

**LEGGE REGIONALE** 11 dicembre 2019, **n. 77**

**Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. 39/2000.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2000

Art. 2 - Norme transitorie e finali

Art. 3 - Clausola di cedevolezza

### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. 34/2018 disciplina, all'articolo 10, l'istituzione da parte delle regioni di elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, della silvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, se svolta congiuntamente alle attività di gestione forestale;

2. La nuova disciplina statale ha previsto che gli albi istituiti dalle regioni siano articolati per categorie, o sezioni, distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazione e prevedendo una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

3. Relativamente ai requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo, il d.lgs. 34/2018 prevede che le imprese, fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possiedano requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività per le quali è prevista l'istituzione degli elenchi/albi; al fine di dettagliare i suddetti requisiti la normativa nazionale rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri minimi ai quali le regioni sono tenute ad adeguarsi;

4. A livello regionale nella l.r. 39/2000 è già previsto un albo regionale delle imprese agricolo-forestali, istituito in attuazione del previgente decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), nel quale non è prevista l'articolazione in sezioni e non è contemplata l'iscrizione per le imprese agricole; l'adeguamento della normativa regionale alle

novità legislative nazionali in materia di albi forestali e, in particolare, l'istituzione di una sezione delle imprese agricole riveste notevole importanza anche al fine di favorire la multifunzionalità e, conseguentemente, la presenza sul territorio delle imprese agricole, che svolgono un ruolo fondamentale nel presidio e nella valorizzazione dello stesso, soprattutto delle zone agricolo forestali più marginali;

5. Per consentire l'effettiva operatività della nuova articolazione, è necessario dettagliare i requisiti tecnici in conformità ai criteri minimi da definire a livello nazionale con decreto ministeriale; nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale la Regione Toscana intende comunque tempestivamente modificare l'articolo 13 della l.r. 39/2000 in conformità alla nuova disciplina del d.lgs 34/2018 e rinviare ad un regolamento attuativo le specifiche tecniche, da adeguare, ove necessario, al decreto ministeriale statale quando sarà adottato;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali.  
Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2000

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:

#### “Art. 13

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l'albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs 34/2018.

2. L'albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.

3. All'albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura), per l'esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

c) avere almeno un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;

d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;

e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;

f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.

4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo.”.

#### Art. 2

Norme transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, comma 4, della l.r. 39/2000.

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13, della l.r. 39/2000, così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Fino a tale data resta valida l'iscrizione all'albo delle imprese agricolo-forestali effettuata sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3

Clausola di cedevolezza

1. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il regolamento di cui all'articolo 1, è

adeguato alla sopravvenuta normativa statale, ove necessario.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.12.2019.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 7 ottobre 2019, n. 34

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 ottobre 2019, n. 410

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Marco Remaschi

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 27 novembre 2019

**Approvata** in data 4 dicembre 2019

**Divenuta** legge regionale 56 /2019 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#)

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2019, n. 78

**Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010

Art. 2 - Sistemi museali. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010

Art. 3 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 21/2010

Art. 4 - Norma transitoria

Art. 5 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

Considerato quanto segue:

1. Il 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il d.m. turismo 113/2018 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell'offerta museale, base su cui si fonda la contestuale attivazione del sistema museale nazionale;

2. La Regione Toscana intende proseguire nell'azione diretta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi attraverso il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, recependo il d.m. turismo 113/2018, ed adeguando di conseguenza la normativa regionale;

3. Al fine di permettere l'adeguamento del regolamento attuativo della normativa regionale alla normativa statale sopravvenuta, è opportuno disporre l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni legislative regionali di adeguamento alla stessa contenute nella presente legge;

Approva la presente legge